

REDDITO IMPRESA E IRAP

Perdite 2017 compensabili anche dopo il 2020

di Lucia Recchioni

Con la [circolare 8/E/2019](#), pubblicata ieri, 10 aprile, l'Agenzia delle entrate si è soffermata sulle novità introdotte con la **Legge di bilancio 2019**, fornendo importanti precisazioni, tra l'altro, sul nuovo **regime del riporto delle perdite** da parte dei **soggetti Irpef**.

Giova a tal proposito ricordare che, allineando le regole previste per i **soggetti Irpef** a quelle già in passato stabilite per i **soggetti Ires**, le nuove disposizioni oggi prevedono la possibilità di scomputare le **perdite d'impresa** esclusivamente dagli altri **redditi d'impresa**; l'eccedenza può tuttavia essere utilizzata in compensazione nei **successivi periodi d'imposta, senza limiti di tempo**, seppur in **misura non superiore all'80% del reddito**.

Restano **esclusi** dalle **novità** introdotte soltanto i **lavoratori autonomi**, con riferimento ai quali non sono state previste **modifiche normative**.

La **Legge di bilancio 2019** ha altresì introdotto una specifica **disciplina transitoria** per le imprese in **contabilità semplificata**, le quali potranno utilizzare le **perdite maturate nell'anno 2017 e non compensate**:

- a) **nei periodi d'imposta 2018 e 2019**, in misura **non superiore al 40%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- b) **nel periodo d'imposta 2020**, in misura **non superiore al 60%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Con riferimento alla prevista disposizione dubbi erano sorti con riferimento all'**utilizzabilità delle perdite maturate nel 2017** anche negli **anni successivi al 2020**. La [circolare AdE 9/E/2019](#) interviene sul punto precisando che *"le **perdite 2017**, non compensate nel triennio 2018- 2020 in applicazione delle disposizioni normative sopra esposte, **saranno compensate negli esercizi successivi** secondo il nuovo meccanismo di riporto, ovvero, senza limiti di tempo, **nella misura ordinaria dell'80 per cento**".*

Anche le **perdite maturate negli anni 2018 e 2019** dalle **imprese in contabilità semplificata** sono soggette a **particolari disposizioni transitorie**. L'[articolo 1, comma 25, L. 145/2018](#) prevede infatti che:

1. le **perdite del periodo 2018** sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa:

- per il **periodo d'imposta 2019, in misura non superiore al 40%**, per l'intero importo che trova capienza in essi;
- per il **periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60%**, per l'intero importo che trova capienza in essi;

2. le **perdite del periodo 2019** sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa:

- **per il periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60%** per l'intero importo che trova capienza in essi.

Allo stesso modo, con riferimento alle **perdite degli anni 2018 e 2019**, la norma non prevede la sorte di eventuali **eccedenze non ancora utilizzate al 2020**: sul punto pare tuttavia **pacifico** ritenere che possano trovare applicazione le precisazioni fornite dalla circolare in esame con riferimento alle **perdite maturate nell'anno 2017**, anche alla luce di quanto chiarito dalla Relazione illustrativa, citata dal documento di prassi.

Nessuna **disposizione transitoria** è stata invece prevista con riferimento alle imprese in **contabilità ordinaria**. In considerazione dei chiarimenti in passato forniti per i **soggetti Ires** con la [circolare AdE 53/E/2011](#) era stato tuttavia ritenuto che le perdite dei **precedenti periodi** potessero essere **riportate in avanti** senza vincoli temporali se, **nell'anno 2018, non fosse già scaduto il quinquennio** previsto dalla precedente disciplina. Tale interpretazione è stata **confermata** con la **circolare in esame**.

Da ultimo la [circolare](#) ha ribadito quanto precisato nei mesi scorsi nell'ambito degli incontri con la stampa specializzata: le **disposizioni transitorie** dettate per le **imprese in contabilità semplificata** trovano applicazione **anche se l'impresa ha optato, dopo il 2017, per il regime di contabilità ordinaria**.

Ciò significa, dunque, che le **imprese in contabilità semplificata, penalizzate dall'introduzione del regime di cassa**, continueranno ad essere penalizzate anche negli **anni 2018, 2019 e 2020**, quando, in luogo dell'ordinario utilizzo delle perdite **nei limiti dell'80% dei redditi conseguiti**, dovranno **limitare gli utilizzi al 40%-60%**, indipendentemente dalla successiva opzione per il **regime di contabilità ordinaria**.

Special Event

**LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE
TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO**

Scopri le sedi in programmazione >